

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(93) 290 def. - SYN424

Bruxelles, 22 giugno 1993

Proposta modificata di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti
e dagli edulcoranti

(presentata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 149
paragrafo 3 del trattato CEE)

Relazione

A seguito del parere del Parlamento europeo (1), reso il 26 maggio 1993, sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (2), ed ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 149 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, la Commissione ha deciso di modificare la proposta di cui sopra.

La Commissione ha accolto i seguenti emendamenti:

- inclusione del criterio del "quanto basta" nel testo della direttiva, al fine di aumentarne la chiarezza;
- esclusione delle sostanze non considerate additivi dal campo di applicazione risultante dalla definizione di "additivo alimentare" di cui alla direttiva quadro 89/107/CEE;
- una modifica che consente la vendita dei prodotti alimentari non conformi alla presente direttiva fino all'esaurimento delle scorte, per evitare che detti prodotti debbano essere distrutti;
- modifica dei titoli e del testo degli allegati per aumentare la chiarezza della direttiva;
- aggiunta all'elenco dei prodotti alimentari relativamente ai quali sono vietati gli additivi;

(1) ...

(2) GU C 206 del 13.8.1992, pag. 12.

- controllo sul consumo di additivi necessario al fine di poter adeguare periodicamente la direttiva;
- adattamento dei livelli massimi di impiego e aggiunta di determinati additivi in quanto corrispondenti ad esigenze tecnologiche;
- aggiunta di prodotti alimentari nei quali è consentito l'impiego dell'additivo E385, in quanto sussiste un'esigenza tecnologica;
- modifica della definizione dei prodotti alimentari nei quali vengono impiegati nitrati;
- aggiunta di un nuovo additivo alimentare, in quanto è stato recentemente esaminato dal comitato scientifico per l'alimentazione umana e possiede una finalità tecnologica.

La Commissione non ha accolto i seguenti emendamenti:

- inserimento di disposizioni ed articoli già previsti dalla proposta o dalla direttiva quadro 89/107/CEE, sulla quale la presente proposta è basata;
- disposizioni in materia di etichettatura, in quanto le stesse sono già previste dalla direttiva 79/112/CEE sull'etichettatura;

- disposizioni riguardanti l'adozione e il parere, da parte del comitato scientifico per l'alimentazione umana, di una specifica relativa agli additivi, in quanto dette disposizioni sono previste nella direttiva quadro;
- modifica della definizione di esaltatori di sapidità. La proposta della Commissione corrisponde alla nomenclatura internazionale;
- inclusione/esclusione di alcuni prodotti alimentari dal campo di applicazione della proposta, in quanto non conformi alla definizione di additivo alimentare;
- divieto di impiego di additivi in determinati prodotti alimentari relativamente ai quali risulta un'esigenza tecnologica;
- modifica della definizione di alcuni prodotti alimentari in quanto non conformi alla legislazione comunitaria;
- modifica dei livelli massimi di ammissibilità dell'impiego di additivi a causa di un'esigenza tecnologica;
- aggiunta di prodotti alimentari già previsti dalla proposta;
- cancellazione del riferimento al regolamento sul vino, in quanto tale aspetto è previsto dal regolamento (CEE) n. 822/87 sul mercato vitivinicolo;

- ammissibilità dell'impiego di determinati additivi solo in alcuni Paesi, in quanto contraria al principio della libera circolazione delle merci;
- redazione dell'elenco dei prodotti alimentari nei quali vengono impiegati fosfati e carragenine;
- ammissibilità dell'impiego degli additivi in generale, in determinati prodotti alimentari ed a certe condizioni, in quanto i requisiti sono già stati inclusi nella proposta;
- richiesta per l'istituzione di elenchi di specifiche per prodotti alimentari, in quanto introdurrebbe il concetto di regolamentazione delle ricette;
- divieto assoluto di impiego di esteri di sorbitano e divieto di impiego di edulcoranti come gli esaltatori di sapidità, in quanto esiste un parere favorevole del comitato scientifico per l'alimentazione umana e tale impiego corrisponde ad una finalità tecnologica.

A seguito del parere del Parlamento europeo(1), reso il 26 maggio 1993, sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (2), ed ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 149 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, la Commissione ha deciso di modificare la proposta di cui sopra come segue:

1. All'articolo 1, paragrafo 4 è aggiunto il punto (h):

"(h) caseina e caseinati"

2. All'articolo 2, paragrafo 2 è cancellata l'espressione "in modo generale".

3. Il testo dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera a) è sostituito come segue:

"a) ai prodotti alimentari non lavorati, al miele, all'olio di oliva vergine, al burro, al latte pastorizzato e sterilizzato (compresa la sterilizzazione UHT) e alla crema di latte (compresa quella intera, quella scremata e quella semiscremata), alle acque minerali citate nella direttiva 80/777/CEE (1), al caffè, agli zuccheri citati nella direttiva 73/437/CEE, alle foglie di tè non aromatizzate, allo yogurt naturale non aromatizzato, al latticello naturale non aromatizzato, alla pasta di frumento duro, tranne nei casi espressamente previsti;

(1) ...

(2) GU C 206 del 13.8.1992, pag. 12.

ai sensi della presente direttiva, i prodotti alimentari non lavorati sono prodotti alimentari che non hanno subito alcun trattamento che dia come risultato una variazione sostanziale dello stato originale dei prodotti alimentari. Tuttavia, essi possono per esempio essere stati divisi, ripartiti, tagliati, perforati, spellati, mondati, sbucciati, tritati, affettati, puliti, ordinati, conservati al freddo, congelati, surgelati, impacchettati o meno, in presenza o meno di gas di imballaggio."

4. All'articolo 2 è aggiunto un nuovo paragrafo 7:

"7. Negli allegati della presente direttiva, "quanto basta" significa che non è specificato alcun livello massimo. Tuttavia, questi additivi alimentari devono essere usati secondo le norme di buona fabbricazione ad un livello non maggiore di quello necessario per realizzare lo scopo ricercato, e non devono in nessun caso indurre in inganno il consumatore."

5. Il testo dell'articolo 8 è sostituito dal seguente testo:

"Entro tre anni dalla data di emanazione della presente direttiva, gli Stati membri istituiscono sistemi per il controllo del consumo e dell'impiego degli additivi alimentari e comunicano i relativi risultati alla Commissione."

Entro cinque anni dalla data di emanazione della presente direttiva, la Commissione riferisce al Parlamento europeo sui cambiamenti avvenuti nel mercato degli additivi alimentari e sui livelli di impiego e di consumo.

Conformemente ai criteri generali di cui al punto 4 dell'allegato II della direttiva 89/107/CEE, entro cinque anni dalla data di emanazione della presente direttiva, la Commissione riesamina le condizioni di impiego e propone le modificazioni eventualmente necessarie."

6. Al secondo trattino del primo paragrafo dell'articolo 10 è aggiunto il seguente testo:

"Tuttavia, i prodotti che siano già in circolazione o contraddistinti da un marchio commerciale prima di tale data e che non siano conformi alla presente direttiva, possono essere venduti fino all'esaurimento delle scorte."

7. Il titolo dell'allegato I è modificato come segue:

"Additivi alimentari generalmente ammessi per l'impiego nei prodotti alimentari non compresi nell'articolo 2, paragrafo 3, e nell'allegato II"

8. La prima nota dell'allegato I è modificata come segue:

"1. Le sostanze di questo elenco possono essere aggiunte, in base al criterio "quanto basta", a tutti i prodotti alimentari con eccezione di quelli citati nell'articolo 2, paragrafo 3 e nell'allegato II. "Quanto basta" significa che non è specificato alcun livello massimo. Tuttavia, questi additivi alimentari devono essere usati secondo le norme di buona fabbricazione ad un livello non maggiore di quello necessario per realizzare lo scopo ricercato, e non devono in nessun caso indurre in inganno il consumatore."

9. Le seguenti tabelle sono aggiunte alla fine dell'allegato II:

Ortofrutticoli non lavorati, congelati e surgelati	E 300 Acido ascorbico E 301 Ascorbato di sodio E 302 Ascorbato di calcio E 330 Acido citrico E 331 Citrati di sodio (i) Citrato monosodico (ii) Citrato disodico (iii) Citrato trisodico E 332 Citrati di potassio (i) Citrato monopotassico (ii) Citrato tripotassico E 333 Citrati di calcio (i) Citrato monocalcico (ii) Citrato dicalcico (iii) Citrato tricalcico	quanto basta
Riso a cottura rapida	E 471 Mono- e digliceridi degli acidi grassi E 472a Esteri acetici di mono- e digliceridi degli acidi grassi	quanto basta

10. La nona voce dell'allegato II relativa alla crema di latte sterilizzata e UHT è sostituita come segue:

Crema di latte sterilizzata e UHT, crema di latte a ridotto contenuto calorico e crema di latte pastorizzata a ridotto tenore di grasso	E 270 Acido lattico E 322 Lecitine E 325 Lattato di sodio E 326 Lattato di potassio E 327 Lattato di calcio E 330 Acido citrico E 331 Citrati di sodio (i) Citrato monosodico (ii) Citrato disodico (iii) Citrato trisodico E 332 Citrati di potassio (i) Citrato monopotassico (ii) Citrato tripotassico E 333 Citrati di calcio (i) Citrato monocalcico (ii) Citrato dicalcico (iii) Citrato tricalcico E 400 Acido alginico E 401 Alginato di sodio E 402 Alginato di potassio E 403 Alginato di ammonio E 404 Alginato di calcio E 406 Agar-agar E 410 Farina di semi di carruba E 415 Gomma di xantano E 440 Pectine Amidi modificati E 508 Cloruro di potassio E 509 Cloruro di calcio	quanto basta
---	--	--------------

11. Nell'allegato III, punto c) relativamente alle voci E251 Nitrato di sodio e E252 Nitrato di potassio, nella colonna "prodotti alimentari" i termini "Prodotti a base di carne salati o affumicati" sono sostituiti con i termini "Prodotti a base di carne".

12. Nella sesta voce dell'allegato II relativa alle confetture, gelatine e marmellate, il livello massimo delle pectine è sostituito a 10 g/kg.

13. Nell'allegato IV la voce relativa all'additivo E385 Etilendiamminotetracetato è sostituita come segue:

E 385	Etilendiammino- tetracetato di calcio disodico	Salse emulsionate	75 mg/kg
		Ortaggi bianchi e legumi, ortaggi, funghi e carciofi in scatola ed in barattolo	250 mg/kg
		Crostacei in scatola ed in barattolo	250 mg/kg
		Pesce in scatola ed in barattolo	75 mg/kg
		Minarine	100 mg/kg

14. La seguente riga è aggiunta all'elenco dei prodotti alimentari e dei livelli massimi relativi all'additivo E407 Carragenine:

		Emulsioni a ridotto contenuto calorico ed a ridotto tenore di grasso	10 g/kg
--	--	---	---------

15. All'allegato IV una nuova riga è aggiunta alla tabella:

E 444	Acetato isobutirrato di saccarosio	Bevande aromatizzate non alcoliche a base di acqua	300 mg/l
-------	--	--	----------

16. Il titolo dell'allegato VI è sostituito come segue:

"Additivi alimentari ammessi nei prodotti alimentari
destinati ai lattanti ed alla
prima infanzia"

17. Il titolo del punto IV dell'allegato VI è sostituito come segue:

"Additivi alimentari ammessi nei prodotti alimentari
destinati ai lattanti ed alla prima infanzia
per scopi medici speciali"

ISSN 0254-1505

COM(93) 290 def.

DOCUMENTI

IT

06 10

N. di catalogo : CB-CO-93-324-IT-C

ISBN 92-77-56997-2

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo